



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
START UP E START UP DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

Emanato con D.R. n. 421 del 6 luglio 2015



Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni	2
Art. 2 - Forma giuridica di start up e start up di ricerca.....	2
Art. 3 - Costituzione di start up e start up di ricerca	2
Art. 4 - Durata della start up e della start up di ricerca	3
Art. 5 - Composizione e compiti commissione start up.....	3
Art. 6 - Condizioni di partecipazione dei soci proponenti	4
Art. 7 - Ruoli nell'ambito di start up e start up di ricerca per il personale dell'ateneo	4
Art. 8 - Partecipazione dell'Università	4
Art. 9 - Autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi.....	5
Art. 10 - Permanenza all'interno delle strutture dell'Università	5
Art. 11 - Tutela della proprietà intellettuale	5
Art. 12 - Disciplina del conflitto di interessi	5
Art. 13 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di start up e start up di ricerca, le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti, dei soci partecipanti nonché da parte dell'Università.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - per Università: l'Università degli Studi di Trento;
 - per start up di ricerca: ogni iniziativa imprenditoriale avente come scopo lo sviluppo precompetitivo di prodotti e servizi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
 - per start up: ogni iniziativa imprenditoriale avente come scopo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
 - per soci proponenti i soggetti di cui all'art. 3 che sottopongono agli organi competenti dell'Università un progetto per l'attivazione di uno start up o di uno start up di ricerca;
 - per soci partecipanti i soggetti che partecipano al capitale dello start up o dello start up di ricerca;
 - per prestatori d'opera i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore dello start up o dello start up di ricerca;
 - per docenti il personale dipendente appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia e dei ricercatori universitari;
 - per Commissione start up (di seguito Commissione) l'organo, composto secondo quanto previsto al successivo art. 5, con competenze connesse a quelle previste dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica nel rispetto di quanto previsto dal DM 10 agosto 2011 n. 168, G.U. 17.10.2011 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Art. 2 - Forma giuridica di start up e start up di ricerca

1. Le Start up e le start up di ricerca possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica. Le start up e le start up di ricerca devono essere costituite esclusivamente nella forma di società a responsabilità limitata quando l'Università vi partecipi in qualità di socio.
2. Nel caso in cui si intenda trasformare una start up di ricerca in start up, ciò potrà avvenire solo se sono presenti come soggetto proponente uno o più docenti oppure uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università. La start up potrà mantenere la stessa forma giuridica purché abbia caratteristiche coerenti con quanto previsto dalle norme del presente regolamento. La start up dovrà invece assumere la forma giuridica prevista dal precedente comma 1 se partecipata dall'Università, così come previsto dal successivo articolo 8.

Art. 3 - Costituzione di start up e start up di ricerca

1. La costituzione di uno start up può essere proposta dall'Università, ovvero da uno o più docenti o da uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.
2. La costituzione di uno start up di ricerca può essere proposta dall'Università, ovvero da uno o più: docenti, dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, titolari di assegni di



Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell'Università degli Studi di Trento

- ricerca, laureati di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, studenti di corsi di dottorato, dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con l'Ateneo, abbiano svolto attività di ricerca per almeno due anni, collegata all'oggetto dello start up di ricerca.
3. La proposta per la costituzione di start up e start up di ricerca viene inviata alla Commissione di cui al successivo art. 5 che, sentito il Consiglio del Dipartimento o il Centro di ricerca interdipartimentale che dovesse ospitare la nuova iniziativa, esprime proprio parere e sottopone la proposta al Consiglio di Amministrazione, previa parere del Senato Accademico. La domanda di costituzione accompagnata dallo statuto e dai patti parasociali, deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (business plan) contenente:
- gli obiettivi;
 - il piano finanziario;
 - le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - il carattere innovativo del progetto;
 - le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
- La proposta di start up di ricerca formulata dai soggetti di cui al precedente comma 2, con esclusione dei docenti e i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, dovrà essere corredata anche da una dichiarazione di supporto da parte di almeno un docente dell'Università. Tale dichiarazione deve attestare la rilevanza del contributo fornito dai proponenti al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone lo sviluppo.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico, potrà autorizzare la costituzione della nuova iniziativa deliberando l'eventuale quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università.
5. Nel caso di start up e start up di ricerca partecipata dall'Università, quest'ultima ha diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione e, nel caso sia previsto il Collegio sindacale, di un sindaco. Tali figure sono designate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Rettore. Il consigliere di amministrazione deve altresì riferire alla Commissione almeno una volta all'anno sull'attività della start up e della start up di ricerca
6. Prima dell'inizio dell'attività la start up/start up di ricerca viene iscritta all'Albo tenuto dall'Università.

Art. 4 - Durata della start up e della start up di ricerca

- La durata massima di uno start up non può essere superiore a 5 anni.
- La durata massima di uno start up di ricerca non può essere superiore a 3 anni.

Art. 5 - Composizione e compiti Commissione start up

- La Commissione è composta dal Presidente della Commissione Brevetti, dai suoi membri e dal Dirigente competente per l'area del trasferimento tecnologico.
- La Commissione può avvalersi anche del parere di esperti esterni nominati dal Presidente su proposta dei membri della Commissione stessa.
- La Commissione è coadiuvata da un funzionario amministrativo, con funzioni di segreteria e supporto organizzativo.
- La Commissione esercita le seguenti competenze:
 - esprime parere in merito alle richieste di start-up e start up di ricerca;
 - verifica per ogni proposta di start up e start up di ricerca l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività dell'impresa;
 - esprime parere in ordine alle proposte di revoca dello start up o dello start up di ricerca;
 - mette in atto attività di monitoraggio delle start up e start up di ricerca.
- La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso recapitato anche via e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti.



Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell'Università degli Studi di Trento

Art. 6 - Condizioni di partecipazione dei soci proponenti

1. Il proponente deve partecipare al capitale della start up e della start up di ricerca impegnandosi a mantenere una propria quota per tutta la durata dello status di start up o start up di ricerca, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa imprenditoriale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell'Università.
2. I soci proponenti sono tenuti a comunicare alla Commissione start up/start up di ricerca eventuali cessioni di quote del capitale.

Art. 7 - Ruoli nell'ambito di start up e start up di ricerca per il personale dell'Ateneo

1. Il personale docente e ricercatore può assumere cariche con deleghe operative nell'ambito degli start-up e start up di ricerca (ad es. amministratore delegato), solo nel caso si trovi od opti per il regime a tempo definito. Resta fatto salvo che al personale docente e ricercatore a tempo pieno possano essere conferiti incarichi istituzionali privi di deleghe operative in start up e start up di ricerca ai sensi dell'art. 7, lettera e) del Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore emanato con D.R. n. 288 del 29 maggio 2014.
2. Il personale docente e ricercatore e quello tecnico amministrativo può partecipare a start up e start up di ricerca in qualità di prestatori d'opera, nel rispetto del regime delle autorizzazioni di cui alla normativa vigente a livello nazionale e di Università in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale.
3. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore di start up e start up di ricerca e le funzioni istituzionali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in relazione allo stato giuridico, rispettivamente del personale docente e del personale tecnico amministrativo.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei dipartimenti dell'Università, i direttori di Centro non possono assumere cariche direttive e amministrative in start up e start up di ricerca. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento o Centro sia designato membro del Consiglio di Amministrazione di start up e start up di ricerca di cui non sia socio o proponente ai sensi dell'art. 3, comma 5.
5. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente Articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte. Le start up/start up di ricerca sono tenute a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 - Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università alla costituzione degli start up e start up di ricerca non potrà superare di norma il 10% del capitale sociale, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, e avrà una durata massima di 5 (cinque) o 3 (tre) anni rispettivamente per la start up e la start up di ricerca .
2. Nello statuto della società dovranno essere previste le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità, può, sentita la Commissione, autorizzare l'Università a superare i limiti di partecipazione agli start up e start up di ricerca, fino a un massimo del 20% del capitale sociale.
4. L'atto costitutivo o eventualmente i patti parasociali conclusi tra l'Università ed i soci contestualmente alla costituzione della società, dovranno altresì prevedere adeguati poteri di controllo in capo all'Università, strumenti di tutela contro la riduzione della quota di capitale detenuta dalla stessa, nonché una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello start up/start up di ricerca o in alternativa un suo diritto di recesso, esercitabili comunque rispettivamente per un prezzo di cessione ed a fronte di un valore di liquidazione determinati secondo i criteri dell'art. 2473 c.c..
5. I termini e le condizioni dell'esercizio del diritto di opzione o del diritto di recesso verranno determinati all'interno dello statuto o dei patti parasociali, in modo tale da assicurare comunque l'exit all'Università ove lo status di start up/start up di ricerca sia revocato, oppure non sia comunque più in grado di raggiungere il proprio scopo, ai sensi del presente regolamento.
6. In caso di grave violazione da parte dello start up o dello start up di ricerca delle disposizioni del presente regolamento, di norme dell'atto costitutivo, dei patti parasociali o della convenzione stipulata con l'Ateneo, oppure in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli scopi contemplati in questo regolamento, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su impulso dell'amministratore



Regolamento in materia di start up e start up di ricerca dell'Università degli Studi di Trento

nominato dall'ateneo ovvero di qualunque altro organo universitario, può deliberare, previo parere della Commissione, la revoca dello status di start up o dello start up di ricerca, con le conseguenze di cui al comma precedente.

Art. 9 - Autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi

1. Alle start up e alle start up di ricerca è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza dovrà prevedere tra l'altro che lo start up/start up di ricerca garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

Art. 10 - Permanenza all'interno delle strutture dell'università

1. I rapporti tra il Dipartimento/Centro e start up/start up di ricerca saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità, nonché i controlli ed il potere del Dipartimento/Centro di recedere dalla convenzione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi concessi dalla stessa.
2. All'atto della costituzione di start up/start up di ricerca dovranno essere specificate tutte le condizioni inerenti al trasferimento di rischi e oneri relativi al personale universitario, agli immobili e alle attrezzature dell'Università di cui eventualmente si avvalga la start up/start up di ricerca.

Art. 11 - Tutela della proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo start up o dello start up di ricerca è della nuova società.
2. Alle invenzioni conseguite dai docenti e dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal regolamento dell'Ateneo in materia di brevetti.

Art. 12 - Disciplina del conflitto di interessi

1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di start up e start up di ricerca di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano anche successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. A tal fine, anche su richiesta degli interessati, la Commissione del Senato per l'attuazione del Codice etico esprime parere sull'eventuale situazione di conflitto di interesse attuale o potenziale.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società di start up/start up di ricerca deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. Qualsiasi attività svolta dal personale dell'Università in relazione allo startup o allo start up di ricerca deve essere effettuata nel pieno rispetto del vigente Codice etico e Codice di comportamento dell'Università.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.